



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018
N.RF005
INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	CREDITO D'IMPOSTA PER LA "FORMAZIONE 4.0" DEL PERSONALE
RIFERIMENTI	ART. 1, CO. DA 46 A 56, LEGGE 205/2017
CIRCOLARE DEL	12/01/2018

Sintesi: la Legge di Bilancio 2018 introduce un credito d'imposta a favore delle imprese riferito alle spese:

- di formazione del personale dipendente
- per l'acquisizione o il consolidamento, di conoscenze nel settore delle tecnologie 4.0.

Il credito d'imposta è pari al 40% delle spese calcolate in base al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo occupato nelle citate attività di formazione e spetta fino ad un importo massimo annuo di €. 300.000 per ciascuna impresa

Va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24 dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione (dal 2019 per le spese sostenute nel 2018); non si applicano i limiti annuali di €. 250.000 per l'utilizzo di crediti d'imposta, né quello generale di €. 700.000.

Non rileva ai fini del reddito nè dell'Irap e va indicato a quadro RU del mod. Redditi.

La legge di Bilancio 2018 (L. n. 205 del 27/12/2017 in G.U. n. 302 del 29/12/2017) introduce:

- ⇒ per le spese **sostenute nel 2018**
- ⇒ un nuovo **contributo del 40%**, sotto forma di **credito di imposta**
- ⇒ che deve essere utilizzato per finanziare la **formazione** che le imprese vogliono effettuare per adeguarsi al **piano Industria 4.0**.

FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE
<ul style="list-style-type: none">- big data e analisi dei dati- cloud e fog computing- cyber security- sistemi cyber-fisici- prototipazione rapida- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata- robotica avanzata e collaborativa- interfaccia uomo macchina- manifattura additiva- internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali
AMBITI DELLA FORMAZIONE
<ul style="list-style-type: none">- vendita e marketing;- informatica;- tecniche e tecnologie di produzione.

AMBITO SOGGETTIVO

Beneficiarie del nuovo credito d'imposta:

- **tutte le imprese** (sono esclusi i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali)
- indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.

SPESE AGEVOLABILI

Danno accesso al credito d'imposta le attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie.

In particolare, si deve trattare di attività formative svolte

- ⇒ per **acquisire** ex novo o **consolidare**
- ⇒ le conoscenze delle **tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0**.

ACCORDO CON I DIPENDENTI

La formazione deve essere stata prevista attraverso i **contratti collettivi aziendali o territoriali** (cd. "di secondo livello").



Nota: in sostanza, deve essere aperta alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi, non essere limitata solo a specifici tecnici dell'azienda (se non costituiscono una "categoria").
Anche le materie della formazione andranno concordate nel medesimo modo.

GLI AMBITI DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE 4.0

Vendita e marketing	
I. Acquisti II. Commercio al dettaglio III. Commercio all'ingrosso IV. Gestione del magazzino V. Servizi ai consumatori	VI. Stoccaggio VII. Tecniche di dimostrazione VIII. Marketing IX. Ricerca di mercato
Informatica	
I. Analisi di sistemi informatici II. Elaborazione elettronica dei dati III. Formazione degli amministratori di rete IV. Linguaggi di programmazione V. Progettazione di sistemi informatici VI. Programmazione informatica	VII. Sistemi operativi VIII. Software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 IX. Software oggetto dell'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
Tecniche e tecnologie di produzione	
I. Fabbricazione di armi da fuoco II. Fabbricazione di utensili e stampi III. Fusione dei metalli e costruzione di stampi IV. Idraulica V. Ingegneria meccanica VI. Ingegneria metallurgica VII. Lavorazione della lamiera VIII. Meccanica di precisione IX. Lavorazione a macchina dei metalli X. Saldatura XI. Siderurgia XII. Climatizzazione XIII. Distribuzione del gas XIV. Energia nucleare, idraulica e termica XV. Ingegneria climatica XVI. Ingegneria elettrica XVII. Installazione e manutenzione di linee elettriche XVIII. Installazioni elettriche XIX. Produzione di energia elettrica XX. Riparazione di apparecchi elettrici	XLV. Manutenzione di aeromobili XLVI. Agricoltura di precisione XLVII. Lavorazione degli alimenti XLVIII. Conservazione degli alimenti XLIX. Produzione bevande L. Lavorazione del tabacco LI. Scienza e tecnologie alimentari LII. Confezione di calzature LIII. Filatura LIV. Lavorazione del cuoio e delle pelli LV. Preparazione e filatura della lana LVI. Produzione di capi di abbigliamento LVII. Produzione di cuoio e pellami LVIII. Sartoria LIX. Selleria LX. Tessitura industriale LXI. Ceramica industriale LXII. Ebanisteria LXIII. Fabbricazione di mobili LXIV. Falegnameria (non edile)

XXI. Elettronica delle telecomunicazioni	LXV. Lavorazione della gomma
XXII. Ingegneria del controllo	LXVI. Lavorazione e curvatura del legno
XXIII. Ingegneria elettronica	LXVII. Lavorazione industriale del vetro
XXIV. Installazione di apparecchiature di comunicazione	LXVIII. Produzione della plastica
XXV. Manutenzione di apparecchiature di comunicazione	LXIX. Produzione e lavorazione della carta
XXVI. Manutenzione di apparecchiature elettroniche	LXX. Produzione industriale di diamanti
XXVII. Robotica	LXXI. Tecnologie del legno da costruzione
XXVIII. Sistemi di comunicazione	LXXII. Estrazione di carbone
XXIX. Tecnologie delle telecomunicazioni	LXXIII. Estrazione di gas e petrolio
XXX. Tecnologie di elaborazione dati	LXXIV. Estrazione di materie grezze
XXXI. Biotecnologie	LXXV. Ingegneria geotecnica
XXXII. Conduzione di impianti e macchinari di trasformazione	LXXVI. Ingegneria mineraria
XXXIII. Ingegneria chimica	LXXVII. Cartografia/agrimensura e rilievi
XXXIV. Ingegneria chimica dei processi	LXXVIII. Progettazione delle strutture architettoniche
XXXV. Processi petroliferi, gas e petrolchimici	LXXIX. Progettazione e pianificazione urbana
XXXVI. Tecniche di chimica dei processi	LXXX. Progettazione edilizia
XXXVII. Tecniche di laboratorio (chimico)	LXXXI. Costruzione di ponti
XXXVIII. Tecnologie biochimiche	LXXXII. Costruzione di strade
XXXIX. Cantieristica navale	LXXXIII. Edilizia
XL. Manutenzione e riparazione imbarcazioni	LXXXIV. Impianti idraulici, riscaldamento e ventilazione
XLI. Ingegneria automobilistica	LXXXV. Ingegneria civile
XLII. Ingegneria motociclistica	LXXXVI. Ingegneria edile
XLIII. Manutenzione e riparazione di veicoli	LXXXVII. Ingegneria portuale
XLIV. Progettazione di aeromobili	LXXXVIII. Tecnologie edili e ingegneristiche (Building Information Modeling)



ESCLUSIONI: non è ammessa la formazione ordinaria/periodica organizzata dall'impresa per conformarsi:

- alla **normativa vigente** in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell'ambiente;
- ad ogni altra **normativa obbligatoria** in materia di formazione.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta:

- ➔ è pari al **40% delle spese relative al costo aziendale** del personale dipendente
- ➔ sostenute (si ritiene per competenza) nel periodo d'imposta successivo a quello in al 31/12/2017 (**periodo 2018** per le imprese con periodo di imposta "solare")
- ➔ sarà riconosciuto fino a un **importo massimo annuale di € 300.000** per ciascuna impresa.

COSTO AZIENDALE AMMESSO

Il costo da indicare nella pratica per il riconoscimento del bonus:

- ⇒ coincide col costo del personale, **calcolato sul periodo di tempo** in cui verrà occupato nell'attività di formazione agevolate
- ⇒ si ritiene si tratti di un costo "pieno", dovendosi fare riferimento alla quota di:
retribuzione + contributi c/azienda + TFR + ratei ferie/permessi/Rol + ecc.

Esempio

La Alfa Srl ha previsto da contratto aziendale l'obbligo di formazione per i tecnici del reparto automazione; in applicazione di ciò, l'azienda invia i dipendenti a dei corsi di formazione Industria 4.0 per la durata complessiva di 100 ore.

Moltiplicando tali ore per il costo aziendale di ciascun dipendente, l'azienda determina un costo complessivo pari ad € 100.000:

- il credito d'imposta spettante sarà pari ad € 40.000 (40% di 100.000)

DISCIPLINA DELL'AGEVOLAZIONE

La disciplina segue l'orientamento del legislatore in relazione ai bonus di più recente istituzione.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

- Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, tramite mod. F24
- a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti** (potrà essere utilizzato dal 1/01/2019 per i costi sostenuti nel 2018)

Non soggiace ai limiti di utilizzabilità attualmente previsti:

- limite annuale **di € 250.000** per l'utilizzo dei crediti d'imposta (art. 1 c. 53 L. 244/2007)
- limite massimo di compensabilità di crediti d'imposta/contributi **di € 700.000** (art. 34 L. 388/2000)

ASPETTI FISCALI: il bonus **non rileva** ai fini del **reddito** nè **dell'Irap**.

Aspetti dichiarativi: il bonus va indicato nel mod. Redditi (**quadro RU**)

- relativo al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili
- e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo



Nota: il credito d'imposta si applica nel rispetto delle norme UE sulla compatibilità degli aiuti di stato.

Tali disposizioni (art. 31 Reg. n. 651/2014/UE) paiono rispettate, posto che permettono l'aiuto alla formazione a condizione che l'intensità non superi il 50% dei costi ammissibili (nella fattispecie pari al 40%).

CERTIFICAZIONE DEI COSTI

Il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato al fatto che i **costi del personale sostenuti siano certificati**, alternativamente:

- a) per le società obbligati al controllo legale dei conti: dal soggetto incaricato della revisione legale (società di revisione o revisore unico)
- b) per gli altri soggetti: da un **professionista iscritto nel registro dei revisori legali**.

La certificazione deve essere "allegata al bilancio".



N.B.: il concetto è del tutto analogo a quanto già previsto per il credito cd. "Ricerca e sviluppo" (DL 145/2013), per il quale la CM 13/2017 ha chiarito che:

- anche per le società soggetta al deposito del bilancio
- non si tratta della formale allegazione della certificazione al bilancio depositato, ma "è sufficiente che, una volta predisposta, sia conservata e resa disponibile, insieme al bilancio, al momento del controllo".

Adempimenti del certificatore:

- il revisore legale che ha assunto l'incarico è tenuto a osservare i principi di indipendenza previsti dalla disciplina di settore
- al revisore legale dei conti/professionista incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti richiesti per il rilascio della certificazione in esame, si applicano le sanzioni penali previste per il consulente tecnico nell'ambito del processo civile (art. 64 c.p.c.).

Costo per la certificazione: rientra tra i costi ammessi nel **limite massimo di € 5.000**.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE: viene affidato a un **successivo D.M.** l'indicazione delle necessarie disposizioni applicative con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.